Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni n agricoltura – AGEA, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 15 giungo 2000, n. 188, recante disposizioni correttive ed integrative del predetto decreto legislativo n. 165/1999;

VISTO lo statuto dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 25 marzo 2022;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, come successivamente modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante "*Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154*";

VISTI in particolare l'articolo 12 del menzionato decreto legislativo n. 74/2018, il quale prevede che "*Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla proposta del Direttore ai sensi dell'articolo 20, comma 2, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato lo statuto dell'Agenzia. Lo statuto disciplina le competenze degli organi e istituisce apposite strutture di controllo interno, assicurando la separazione delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 3*", nonché l'articolo 20, comma 2 del medesimo decreto legislativo ai sensi del quale "*il Direttore dell'Agenzia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, propone lo statuto dell'Agenzia*";

VISTO l'art. 54 del decreto-legge 24/02/2023, n. 13, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*";

RITENUTO necessario procedere all'adozione di un nuovo statuto dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA al fine di renderlo coerente con le sopravvenienze normative da ultimo entrate in vigore;

VISTA la proposta del Direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA, pervenuta al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in data 21 marzo 2023, prot. n. 21045;

MASAF - Segreteria Ministro - Prot. Interno N.0414491 del 08/08/2023

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 24 maggio 2023 che pur, esprimendo parere favorevole sullo schema di decreto, ha richiesto talune modifiche allo schema di statuto dell'Agea;

VISTA la nota in data 14 luglio 2023 con la quale il Direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA ha trasmesso il nuovo testo di Statuto che recepisce le proposte di modiche formulate dalla citata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

DECRETA

Articolo unico

È approvato il nuovo statuto dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA nel testo allegato al presente decreto, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Francesco Lollobrigida

Francesco Lollobrigida
MASAF
31.07.2023 13:28:26 GMT+01:00

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Giancarlo Giorgetti

GIANCARLO GIORGETTI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
08.08.2023 11:16:46 GMT+01:00

MASAF - Segreteria Ministro - Prot. Interno N.0414491 del 08/08/2023

TITOLO I

Natura giuridica e funzioni

Articolo 1 (Natura giuridica e sede)

1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di seguito denominata anche "Agenzia", è un ente di diritto pubblico non economico, ai sensi del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'Agenzia:

a) è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile;

b) è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito "MASAF") e al controllo della Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalità di cui all'articolo 12 della stessa legge;

c) ha sede legale in Roma e una sede di collegamento con l'Unione europea in Bruxelles.

3. L'organizzazione, la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia sono definite e disciplinate dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e successive modifiche ed integrazioni, dal presente statuto e dai regolamenti interni adottati ai sensi del presente statuto e della legge.

Articolo 2 (Funzioni)

1. All'Agenzia sono attribuite le competenze istituzionali previste dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, concernenti le funzioni di:

- organismo pagatore nazionale, anche nella sua qualità di organismo pagatore riconosciuto per il territorio o per gli ambiti su cui non esercitano competenze altri organismi pagatori riconosciuti, con lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74. L'Agenzia assicura altresì, nell'esercizio delle sue funzioni di organismo pagatore, il rispetto dei criteri di riconoscimento previsti dall'Allegato I del Regolamento delegato (UE) n. 2022/127 per quanto riguarda la ripartizione dei poteri e delle responsabilità a tutti i livelli operativi;

- organismo di coordinamento, ferma restando l'attività di indirizzo del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, promuovendo altresì il coordinamento e la vigilanza degli organismi pagatori riconosciuti e della normativa comunitaria di sostegno. L'Agenzia agisce come interlocutore unico-dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) ed al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed è responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal FEASR. Restano ferme le competenze attribuite al MASAF nella gestione dei rapporti con l'Unione europea.

MASAF - Segreteria Ministro - Prot. Interno N.0414491 del 08/08/2023

2. L'Agenzia prosegue la gestione di tutti i rapporti attivi e passivi già afferenti all'AIMA, soppressa con il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

Articolo 3 (Modalità gestionali)

1. Per l'esercizio delle funzioni e l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, l'Agenzia può:

- stipulare accordi, convenzioni, accordi di programma e contratti con organismi ed enti pubblici e privati per lo svolgimento di attività di interesse comune;
- promuovere la costituzione di, e la partecipazione in, società, anche in forma totalitaria, purché funzionali alle attività dell'Agenzia, nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. La costituzione e la partecipazione a società, anche se previste dalla legge, sono soggette alla preventiva autorizzazione del MASAF, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito "MEF");
- partecipare, anche in collaborazione con altre amministrazioni ovvero nell'ambito di fondi gestiti da altre amministrazioni, a progetti connessi con lo sviluppo delle funzioni istituzionali, anche per la valorizzazione e lo sviluppo del patrimonio informativo;
- avvalersi di ogni strumento previsto dall'ordinamento giuridico necessario al conseguimento delle finalità istituzionali.

2. Nell'esercizio delle funzioni istituzionali, l'Agenzia si avvale della consulenza e dell'assistenza legale, anche in via breve, nonché del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43, comma 3 del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. In specifici casi, individuati d'intesa con l'Avvocatura Generale dello Stato, l'Agenzia può avvalersi del patrocinio di avvocati del libero foro.

3. Le attività dell'Agenzia sono disciplinate dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e si conformano alle altre disposizioni stabilite dalla legislazione vigente e, in particolare, a quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché ai principi e alle disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012, n. 190 e nei decreti legislativi di attuazione.

TITOLO II

Organi

Articolo 4 (Organi)

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il Direttore;

b) il Collegio dei revisori dei conti.

MASAF - Segreteria Ministro - Prot. Interno N.0414491 del 08/08/2023

2. Agli organi di cui al presente articolo si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito in legge 15 luglio 1994, n. 444, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Con decreto del MASAF, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati il compenso del Direttore e dei componenti del Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 5 (Il Direttore)

1. Il Direttore è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile, esercitando i poteri previsti dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Direttore è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con le modalità previste dall'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e successive modifiche ed integrazioni. L'incarico ha una durata di tre anni, rinnovabile per una sola volta.

3. Il Direttore assicura la separazione tra le funzioni di organismo pagatore e di organismo di coordinamento, garantendone l'armonizzazione e l'unità d'indirizzo; sentito il MASAF, determina le scelte strategiche dell'Agenzia e i relativi indirizzi, predisponendo altresì i programmi generali necessari allo svolgimento dei relativi compiti; attribuisce le risorse necessarie per l'attuazione dei programmi e dei progetti.

4. Nell'ambito delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui al comma precedente, il Direttore inoltre:

a) propone lo statuto al MASAF per l'adozione;

b) adotta il regolamento di organizzazione ed il regolamento di contabilità, sottoponendoli al MASAF per l'approvazione con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze;

c) adotta il regolamento del personale, sottoponendolo al MASAF per l'approvazione con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione;

d) adotta gli altri regolamenti e gli atti generali che regolano il funzionamento e l'organizzazione dell'Agenzia e dispone la costituzione o la partecipazione a società;

e) presenta entro il 30 aprile di ciascun anno al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente contenente anche l'ammontare delle somme erogate e l'indicazione degli interventi effettuati;

f) adotta il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le variazioni di bilancio, da sottoporre all'approvazione del MASAF, di concerto con il MEF;

g) fatti salvi i casi di necessità e urgenza indice, secondo le modalità specificate nel regolamento di organizzazione, periodiche riunioni con la partecipazione dei componenti del Collegio dei revisori dei conti e del magistrato della Corte dei conti preposto al controllo, comunicando preventivamente l'elenco degli argomenti oggetto di deliberazione;

h) delibera le variazioni non compensative tra le singole categorie per adeguare le previsioni di spesa ai fabbisogni operativi, nonché le variazioni incidenti sulla gestione dei residui attivi e passivi;

MASAF - Segreteria Ministro - Prot. Interno N.0414491 del 08/08/2023

i) adotta il Piano dei fabbisogni di personale dell'Agenzia;

j) adotta il piano di distribuzione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

k) adotta gli schemi di convenzioni, accordi e accordi di programma da stipulare ai fini dell'esercizio delle attività istituzionali;

l) adotta gli atti di programmazione per l'acquisizione di beni, servizi e lavori;

m) nomina il Presidente ed i componenti dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, determinando anche i compensi per i componenti esterni;

n) adotta gli atti relativi al ciclo della performance;

o) garantisce i rapporti con gli organi di comunicazione per le materie di interesse dell'Agenzia;

p) assicura l'attività di supporto dell'Agenzia nei confronti del MASAF;

q) designa, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, i componenti della delegazione di parte datoriale per la contrattazione collettiva integrativa;

r) può deliberare, per gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'indennità prevista nella medesima disposizione;

s) è membro del Comitato tecnico di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e successive modifiche ed integrazioni;

t) svolge tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e non specificatamente assegnate ad altri.

Articolo 6 (Il Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del MASAF, i quali devono essere iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il Presidente è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, è scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale non generale ed è collocato fuori ruolo.

2. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie; provvede, inoltre, agli altri compiti ad esso demandati dalla normativa vigente, compreso il monitoraggio sulla spesa pubblica. Esercita il controllo amministrativo contabile sulle attività dell'Agenzia secondo le modalità e la disciplina previste dalla normativa nazionale e comunitaria e svolge i compiti ad esso attribuiti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

3. I componenti del Collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta. Si applica la disposizione dell'articolo 2401 del codice civile per quanto compatibile.

4. Il funzionamento del Collegio dei revisori dei conti è disciplinato dal regolamento di contabilità di cui all'articolo 14.

TITOLO III

Organizzazione

MASAF - Segreteria Ministro - Prot. Interno N.0414491 del 08/08/2023

Articolo 7 (Organizzazione e funzionamento)

l. La struttura operativa dell'Agenzia si articola in quattro direzioni: Direzione Organismo di coordinamento, Direzione Organismo pagatore, Direzione Amministrazione e Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi.

2. A ciascuna Direzione è preposto un dirigente generale ed il relativo ufficio rientra tra gli uffici di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

3. La Direzione Organismo di coordinamento, la Direzione Organismo pagatore, la Direzione Amministrazione e la Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi costituiscono centri di responsabilità di 1° livello. Nell'esercizio delle proprie funzioni le Direzioni si rapportano costantemente con il Direttore, che garantisce il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'Agenzia.

4. L'organizzazione e le funzioni delle Direzioni sono disciplinate secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione dell'Agenzia che può prevedere altresì apposite strutture a supporto dell'esercizio delle funzioni degli organi dell'Agenzia.

Articolo 8 (Direzione Organismo di coordinamento)

1. Alla Direzione Organismo di coordinamento fanno riferimento gli organismi pagatori riconosciuti.

2. Ferma restando l'attività di indirizzo del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e le attività indicate dalla normativa rilevante quale competenza del MASAF nella gestione dei rapporti con l'Unione europea, la Direzione Organismo di coordinamento svolge le funzioni previste dalla normativa comunitaria di riferimento e quelle attribuite dall'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, tra le quali:

a) il coordinamento tecnico con gli organismi pagatori riconosciuti, in ottemperanza a quanto disposto dai pertinenti regolamenti comunitari;

b) il riepilogo delle spese e delle entrate, in conformità degli schemi dell'Unione europea, di tutti gli organismi pagatori riconosciuti da trasmettere alla Commissione europea;

c) gli adempimenti di chiusura dei rendiconti annuali di spesa;

d) le relazioni correnti con le istituzioni dell'Unione europea, anche avvalendosi del supporto della sede di collegamento di Bruxelles, nonché con le altre istituzioni interessate al comparto agricolo;

e) la stesura degli schemi delle convenzioni organizzative da stipulare con soggetti esterni per l'attuazione dei compiti istituzionali;

f) la predisposizione di convenzioni e accordi con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, gli organismi pagatori e le altre amministrazioni in tema di riuso delle procedure e utilizzo di banche dati ed interscambio degli stessi;

MASAF - Segreteria Ministro - Prot. Interno N.0414491 del 08/08/2023

g) l'attuazione degli adempimenti previsti dai pertinenti regolamenti comunitari, in materia di autorità di audit del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMP e FEAMPA);

h) il supporto all'esercizio delle attività per la presentazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC, di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e all'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021.

3. La Direzione assicura inoltre, per quanto attiene all'esercizio delle funzioni di coordinamento, avvalendosi del SIAN, i compiti di carattere nazionale previsti dall'articolo 3, comma 5, lettere a), b), c), d), e) del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Il Direttore della Direzione Organismo di Coordinamento partecipa al Comitato tecnico di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 9 (Direzione Organismo pagatore)

1. La Direzione Organismo pagatore svolge le funzioni attribuite dall'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, ed in particolare:

a) gli adempimenti connessi con la gestione degli aiuti derivanti dalla Politica Agricola Comune, gli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal FEASR, nonché l'autorizzazione, l'esecuzione e la contabilizzazione dei relativi pagamenti;

b) l'effettuazione di interventi sul mercato agricolo ed agroalimentare per sostenere comparti in contingenti situazioni di crisi per esuberi produttivi, curando la successiva collocazione dei prodotti;

c) l'esecuzione di forniture dei prodotti agroalimentari disposte dallo Stato italiano.

2. L'organismo pagatore può essere incaricato, a seguito delle procedure di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di sostituire organismi pagatori inadempienti.

3. Alla Direzione Organismo pagatore fanno capo altresì:

a) l'attuazione degli adempimenti previsti dai pertinenti regolamenti comunitari in materia di autorità di certificazione del FEAMP e del FEAMPA;

b) le attività delegate, in qualità di organismo intermedio, nell'ambito di altri Fondi e/o Programmi operativi;

c) gli adempimenti connessi con la gestione degli aiuti nazionali disposti dal MASAF, o delegati da altre amministrazioni e dalle Regioni e le Province autonome di Treno e Bolzano.

4. Il Direttore della Direzione Organismo pagatore partecipa al Comitato tecnico di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 10 (Direzione Amministrazione)

1. La Direzione Amministrazione:

MASAF - Segreteria Ministro - Prot. Interno N.0414491 del 08/08/2023

a) cura la gestione e lo sviluppo delle risorse umane dell'Agenzia e tutti i relativi adempimenti, ivi compresi i rapporti di lavoro; il Direttore della Direzione Amministrazione ha la capacità ed i poteri del datore di lavoro;

b) predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo di funzionamento dell'Agenzia e ne cura la gestione e i rapporti con l'Amministrazione vigilante e quella finanziaria;

c) cura la predisposizione della proposta del Programma di acquisizione di beni, servizi e lavori, operando in sinergia con le altre Direzioni dell'Agenzia;

d) provvede all'acquisizione dei beni, servizi e lavori disposti dal Programma di acquisizione;

e) cura le relazioni con le società partecipate nel quadro degli indirizzi del Direttore. A tal fine, cura i relativi adempimenti amministrativi e societari ad essi correlati e coordina, monitora e controlla le attività di competenza, di concerto con le altre Direzioni, rapportandosi con il Direttore dell'Agenzia e segnalandogli eventuali inefficienze ai fini delle misure correttive da adottare;

f) cura la gestione degli affari generali e dei servizi comuni;

g) adotta e gestisce il sistema di controlli di gestione dell'Agenzia;

h) assicura il supporto al cambiamento organizzativo dell'Agenzia favorendo lo sviluppo, l'impiego e la gestione di tecnologie ICT, funzionali a promuovere processi digitali e dematerializzati adeguati alla realizzazione di un'amministrazione digitale aperta, integrata, efficiente ed efficace, nel quadro della normativa nazionale in materia, ferme restando le competenze attribuite alla Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi;

i) cura congiuntamente con le Direzioni interessate la gestione della certificazione ISO 27001 e di ogni altra certificazione di qualità.

Nell'ambito della Direzione Amministrazione è incardinato l'Ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165.

Articolo 11 (Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi)

1. La Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi dell'AGEA svolge le funzioni attribuite dall'articolo 54 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, ed in particolare:

a) cura la strategia evolutiva del sistema informativo agricolo nazionale in armonia con i sistemi informativi agricoli degli organismi pagatori regionali, quando esistenti;

b) cura la valorizzazione del patrimonio informativo per l'attuazione e il monitoraggio del piano strategico della PAC;

c) cura la sicurezza dei sistemi informativi, certificata in conformità con lo standard internazionale ISO 27001,

d) predispone, d'intesa con le altre Direzioni, il piano triennale e annuale di informatizzazione dell'Agenzia per assicurare la coerenza di tutte le iniziative ICT con i processi di sviluppo istituzionale e organizzativo, da sottoporre al Direttore.

MASAF - Segreteria Ministro - Prot. Interno N.0414491 del 08/08/2023

Articolo 12 (Conferimento incarichi dirigenziali)

1. Gli incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale generale sono attribuiti e revocati dal Direttore, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, ed a quanto disciplinato dal regolamento del personale.

Articolo 13 (Struttura organizzativa)

1. L'Agenzia definisce la propria struttura organizzativa e stabilisce le modalità operative in linea con la disciplina sia dell'Unione europea che nazionale applicabile, mediante i regolamenti di organizzazione, di contabilità e del personale.

2. Le Direzioni, in cui si articola la struttura operativa dell'Agenzia, costituiscono centri di responsabilità amministrativa.

Articolo 14 (Regolamento di organizzazione e Regolamento di contabilità)

1. Il regolamento di organizzazione e il regolamento di contabilità sono adottati dal Direttore e sono approvati con decreto del MASAF di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

2. Con il regolamento di organizzazione sono definite l'articolazione delle strutture e delle direzioni dell'Agenzia e le disposizioni per l'adeguamento dell'Agenzia ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, assicurando la separazione delle funzioni tra organismo pagatore ed organismo di coordinamento.

3. Nella definizione dell'articolazione degli uffici della Direzione Organismo pagatore, il regolamento di organizzazione assicura la conformità alla regolamentazione dell'Unione europea in materia di riconoscimento degli organismi pagatori.

4. Il numero massimo di uffici dirigenziali in cui si articola la struttura operativa dell'Agenzia, definito conformemente al numero delle posizioni dirigenziali di livello non generale previsto in dotazione organica, come da ultimo rideterminato dall'articolo 54, commi 5, 6 e 7 del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, è pari a quattro uffici dirigenziali di prima fascia corrispondenti alle quattro Direzioni di cui sopra (Direzione Organismo di coordinamento, Direzione Organismo pagatore, Direzione Amministrazione e Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi dell'AGEA) e a diciannove uffici dirigenziali di seconda fascia. Il regolamento di organizzazione definisce le competenze nell'attuazione del sistema dei controlli interni di cui ai successivi articoli 19 e 20.

5. Il regolamento di contabilità stabilisce la disciplina contabile e di bilancio dell'Agenzia, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni, e le norme sulla contabilità di Stato.

6. Il regolamento di contabilità definisce le modalità per assicurare la separazione tra le diverse entrate dell'Agenzia. di cui all'articolo IO del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 15 (Regolamento del personale)

MASAF - Segreteria Ministro - Prot. Interno N.0414491 del 08/08/2023

1. Il regolamento del personale, adottato dal Direttore e approvato con decreto del MASAF di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, disciplina la gestione del personale dell'Agenzia, in conformità ai principi ed alle vigenti norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni ai principi e disposizioni del codice civile, per quanto compatibili, nonché alle disposizioni della contrattazione collettiva del comparto Funzioni Centrali, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità.

2. Con il regolamento del personale è istituito un sistema di controlli e monitoraggio coerente con i principi fissati dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni e, dalla normativa dell'Unione europea.

Articolo 16 (Beni e dotazioni finanziarie)

l. I beni e le dotazioni finanziarie dell'Agenzia sono previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO IV

Controllo e vigilanza

Articolo 17 (Controllo della Corte dei conti)

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia secondo le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 18 (Vigilanza)

l. Il MASAF esercita sull'Agenzia i poteri di vigilanza, garantendo l'effettiva autonomia dell'ente, ai sensi dell'articolo 13, comma l, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

2. Nell'ambito dell'esercizio dei poteri di vigilanza, il MASAF:

a) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le variazioni di bilancio, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

b) trasmette al Parlamento la relazione sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente, contenente anche l'ammontare delle somme erogate e l'indicazione degli interventi effettuati, ricevendo a tal fine aggiornamenti semestrali da parte dell'Agenzia;

c) autorizza la costituzione e/o la partecipazione alle società, anche se previste dalla legge, di cui all'articolo 5, comma 4, lett. d) del presente statuto, e la nomina degli organi sociali delle medesime (qualora non scelti tra amministratori e dirigenti dell'Agenzia).

MASAF - Segreteria Ministro - Prot. Interno N.0414491 del 08/08/2023

3. Il Direttore dell'Agenzia, nello svolgimento delle proprie funzioni, assicura l'informativa preventiva al MASAF ~~in~~ ordine alle scelte strategiche dell'Agenzia,

Articolo 19 (Il sistema dei controlli interni)

l. L' Agenzia per garantire 1a legalità, efficacia ed efficienza della propria azione amministrativa, adotta sistemi e procedure di controllo finalizzati a:

a) garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza, anche contabile, dell'azione amministrativa;

b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione degli strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;

c) valutare la prestazione organizzativa delle strutture (performance organizzativa) e acquisire elementi oggettivi per la valutazione annuale delle prestazioni lavorative del personale;

d) assicurare il rispetto degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e in materia di antiriciclaggio;

e) assicurare la prevenzione ed il contrasto delle frodi e irregolarità nei confronti dell'Unione europea, nel rispetto del Regolamento delegato (UE) n. 907 /2014 della Commissione europea dell'11 marzo 2014;

f) vigilare sugli enti e le società, controllati o partecipati.

Articolo 20 (Articolazione del sistema dei controlli interni)

l. Il sistema dei controlli interni si conforma alle disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione europea dell'11 marzo 2014 ed è definito nell'ambito dei regolamenti di attuazione di cui agli articoli 14 e 15.

2. Tale sistema è articolato nel:

a) controllo strategico, cui è preposto l'Organismo indipendente di valutazione, ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche e integrazioni, di supporto all'organo di indirizzo politico;

b) controllo di regolarità amministrativo-contabile, cui provvede il Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del presente statuto;

c) controllo di gestione, cui è preposto l'ufficio bilancio e infrastrutture digitali della Direzione Amministrazione, quale unità responsabile della sua progettazione e gestione, attraverso sistemi informativi dedicati. Il controllo di gestione supporta i dirigenti generali nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

d) monitoraggio, di cui all'Allegato I, lettera A, del Regolamento delegato (UE) n. 907/2014, cui è preposto il servizio tecnico della Direzione Organismo pagatore;

MASAF - Segreteria Ministro - Prot. Interno N.0414491 del 08/08/2023

e) controllo interno comunitario, di cui all'Allegato I, lettera B, del Regolamento delegato (UE) n. 907/2014, cui è preposto l'ufficio Controllo interno comunitario della Direzione Organismo pagatore.

TITOLO V

Disposizioni straordinarie finali e transitorie

Articolo 21 (Commissariamento)

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e successive modifiche ed integrazioni, l'Agenzia può essere commissariata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per:

a) impossibilità di funzionamento anche a causa della protratta inattività di uno o più degli organi;

b) gravi inefficienze funzionali che compromettano il buon andamento dell'azione amministrativa e/o la corretta gestione delle risorse finanziarie pubbliche.

Articolo 22 (Revisione dello statuto)

1. Le modifiche ed integrazioni al presente statuto, in applicazione di disposizioni normative dell'Unione europea e nazionali, sono approvate con le procedure previste dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 23 (Entrata in vigore dello statuto)

1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Lo statuto dell'Agenzia approvato con decreto interministeriale del 25 marzo 2022 è abrogato.

MASAF - Segreteria Ministro - Prot. Interno N.0414491 del 08/08/2023